

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 6 del 19 Febbraio 2025

SOMMARIO

1. D.LGS. N. 87/2024 - RIFORMA DELLE SANZIONI TRIBUTARIE E DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO - Non applicabile alle sanzioni riguardanti il diritto annuale - Decreto n. 54/2005 da rivedere 2	
2. ADEGUAMENTO DELLE PIATTAFORME SUAP ALLE NUOVE SPECIFICHE TECNICHE DI INTERPORALITA' - Nuovi avvisi di finanziamento - Domande entro il prossimo 7 marzo.....	4
3. D.LGS. N. 209/2024 - In vigore il primo decreto integrativo e correttivo al Codice dei contratti pubblici - Dall'ANCI un nuovo quaderno operativo	5
4. FRINGE BENEFIT E STOCK OPTION - Le istruzioni dell'INPS sull'invio dei dati da effettuarsi entro il prossimo 28 febbraio.....	6
5. CIBERSICUREZZA - Stabiliti i criteri per l'applicazione della "clausola di salvaguardia" - Registrazione alla piattaforma entro il prossimo 28 febbraio	7
6. ENTI TERZO SETTORE - 3 milioni di euro per il sostegno a famiglie con bambini fino a 3 anni - Pubblicato l'Avviso pubblico - Domande entro il prossimo 6 marzo.....	7
7. "A DUE PASSI DALLA META. VERSO IL COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA" - Presentato il Terzjuz Report 2024 - Ai RUNTS iscritti oltre 130mila enti	8
8. SPETTACOLO DAL VIVO - Pubblicati i decreti che fissano i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi a valere sul FNSV 2025-2026-2027.....	9
9. SPORTELLI DEL CONSUMATORE 2025-2026 - Fissati modalità e termini per la concessione del contributo per il finanziamento dell'ampliamento della rete in ambito regionale	10
10. UNIONCAMERE - Contributi alle MPMI per la certificazione della parità di genere – Domande dal 26 febbraio al 18 marzo 2025	11
11. COMMISSIONE EUROPEA - Adottato il programma di lavoro per il 2025.....	12
12. ETICHETTATURA DI ORIGINE OBBLIGATORIA - Nuova proroga al 31 dicembre 2025 del termine di efficacia del regime sperimentale	12
13. BANDA ULTRA LARGA NELLE AREE BIANCHE - Concessione di contributi al soggetto attuatore	13
14. VINI DEALCOLATI - Pubblicato il decreto che attua anche in Italia la normativa europea sulla dealcolazione dei vini.....	14
15. AGRICOLTURA - In arrivo finanziamenti per i settori colpiti da eventi climatici avversi.....	15
16. FONDO GRANO DURO - In arrivo aiuti per 342 milioni di euro per l'anno 2024	16
17. CITTADINANZA ITALIANA - Contributo fino a 600 euro per la domanda di riconoscimento sia in Italia che all'estero	17
18. ASSEGNO DI INCLUSIONE E E SFL 2025 - Le modifiche introdotte dalla L. n. 207/2024 illustrate dall'INPS.....	18
19. APE SOCIALE E LAVORATORI PRECOCI - Dal Collegato Lavoro nuovi termini di presentazione della domanda	19
20. ISEE 2025 - Pubblicato il decreto che detta nuovi criteri per il calcolo - Dal 2025 titoli di Stato fuori dalla base di calcolo	19

21. BONIFICA DEL SUOLO DEI SITI ORFANI - Pubblicate le Istruzioni operative per il rispetto del principio DNSH.....	20
Altre notizie in breve	20
Rassegna della Gazzetta Ufficiale italiana ed europea	23

1. D.LGS. N. 87/2024 - RIFORMA DELLE SANZIONI TRIBUTARIE E DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO - Non applicabile alle sanzioni riguardanti il diritto annuale - Decreto n. 54/2005 da rivedere

Con la pubblicazione del [Decreto Legislativo del 14 giugno 2024, n. 87](#), sono state introdotte significative modifiche al sistema sanzionatorio, tanto in ambito penale quanto amministrativo, con l'obiettivo di allineare il carico sanzionatorio ai livelli osservati in altri Paesi europei.

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2024, il decreto legislativo:

- per la parte relativa alle regole riguardanti le disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali (art. 1), è entrato in vigore **dal 29 giugno 2024**;
- per la parte riguardante le sanzioni tributarie amministrative (artt. 2, 3 e 4), è entrato in vigore a partire **dal 1° settembre 2024**.

La direttrice su cui si muove il decreto attuativo è, innanzitutto, quella di ridurre sensibilmente le percentuali previste per le condotte di infedele o omessa dichiarazione, di omesso versamento dei tributi, nonché delle altre violazioni poste in essere nella fase dell'attuazione degli obblighi fiscali, e ciò anche per allinearsi alle scelte operate dagli altri paesi dell'Ue.

Con modifiche apportate dal D.Lgs. n. 471/1997, per le violazioni compiute a decorrere dal 1° settembre 2024, l'importo delle sanzioni, ad esempio, in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si riduce dal 140 al 120 per cento (art. 2, comma 1, lett. a)).

In caso di presentazione tardiva, sulle imposte dovute si applicherà la sanzione per omesso versamento ridotta dal 30 al 25 per cento (art. 2, comma 1, lett. l)).

A cambiare anche il ravvedimento operoso, con nuove ipotesi di riduzione delle sanzioni e con la possibilità di applicare il cumulo giuridico, che permette di applicare una sanzione unica e ridotta al posto della materiale sommatoria delle sanzioni relative alle singole violazioni.

Ad essere riviste sono inoltre anche le regole di calcolo della riduzione delle sanzioni in base alle condizioni e al momento in cui ci si mette in regola (nuovo articolo 13, D.Lgs. n. 472/1997).

Da parte delle Camere di Commercio si è posto il problema se tale normativa andasse o meno ad incidere anche sulla disciplina sanzionatoria di cui al D.M. 27 gennaio 2005 n. 54, recante "*Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle camere di commercio, emanato ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 2, della legge 21 febbraio 2003, n. 27*", **in materia di omesso o tardivo pagamento del diritto annuale**.

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, su richiesta di parere da parte di Unioncamere pervenuto il 30 dicembre 2024, con nota del 29 gennaio 2025, Prot. 0014955 - inoltrata via PEC alle Camere di Commercio con nota del 7 febbraio 2025, Prot. 003815/U - ha in sostanza **confermato l'impianto regolamentare emanato per l'applicazione delle sanzioni amministrative per il tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese**, in quanto le norme emanate con il D.Lgs. n. 87/2024 non introducono elementi di novità per quanto riguarda l'applicazione del citato D.M. n. 54/2005, che ha introdotto le norme regolamentari per l'applicazione delle sanzioni amministrative per il tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese in favore delle Camere di commercio.

In ogni caso, il Ministero si è riservato di **valutare la revisione delle disposizioni regolamentari che disciplinano il diritto annuale** ed il regime sanzionatorio ad esso correlato al fine di uniformarlo ai previsti prossimi provvedimenti normativi in materia di sanzioni tributarie cui stanno lavorando al Governo.

Il Ministero ricorda, infine, che con l'[articolo 101, comma 1, lett. t\), u\) e cc\), del D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173](#) (recante "Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali"), **verranno abrogati - a decorrere dal 1° gennaio 2026** - rispettivamente:

- il D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997;
- gli articoli da 1 a 18, 20, 21 e da 23 a 29 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
- gli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, recante revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale.

Ne consegue che le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 87/2024 ai decreti legislativi nn. 471 e 472 del 1997 trovano applicazione **unicamente alle violazioni commesse per il lasso temporale intercorrente tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025.**

Ma quale disciplina regola attualmente le sanzioni del diritto annuale e il ravvedimento operoso?

La normativa del diritto annuale ha avuto da sempre la sua specificità tanto che nel corso del tempo le modalità applicative delle sanzioni del diritto annuale sono state oggetto di contenzioso che in molti casi hanno visto soccombente la Camera di commercio in quanto aveva applicato criteri diversi da quelli seguiti generalmente dall'Agenzia delle entrate ([Circolare n. 27/E del 2 agosto 2013](#)).

Sulla base di questa considerazione, lo stesso Ministero, nella [nota del 22 ottobre 2013, Prot. 172574](#), ha tenuto a precisare che "Tenuto conto che la stessa Agenzia delle entrate ha ritenuto necessario chiarire in modo definitivo i criteri da considerare ai fini dell'applicazione delle sanzioni, questo Ministero ritiene che gli stessi siano da ritenersi applicabili anche al diritto annuale camerale, **uniformando, pertanto, il proprio orientamento a quello dettato dall'Agenzia delle entrate.**

Si rende, pertanto, necessario, tenendo conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 3587/C, esaminare i criteri che hanno ora trovato diversa interpretazione da parte dell'Agenzia delle entrate al fine di consentirne, a decorrere dai ruoli resi esecutivi successivamente all'emanazione della presente nota, l'applicazione uniforme anche da parte delle camere di commercio.

*A partire dai ruoli che saranno resi esecutivi successivamente all'emanazione della presente nota, indipendentemente dall'anno di competenza del diritto annuale, **le camere di commercio provvederanno, quindi, ad uniformare i propri comportamenti a quelli individuati dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 27/2013**".*

Nella stessa nota, il Ministero ha poi evidenziato i principi contenuti nella [circolare n. 3587/C del 20 giugno 2005](#), che trovano ora diversa interpretazione nella citata circolare n. 27/E/2013 e ai quali ha inteso uniformare l'orientamento in tema di sanzioni del diritto annuale.

Il sistema sanzionatorio previsto in caso di **tardivo o mancato pagamento** del diritto annuale è esplicitamente regolato, come abbiamo detto, dal **Decreto n. 54 del 27 gennaio 2005** del Ministero delle Attività Produttive, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In particolare, in caso di tardivo o mancato pagamento del diritto annuale, è prevista una **sanzione amministrativa compresa tra il 10% e il 100% dell'importo del tributo**. Più precisamente:

- in caso di **tardivo versamento**, intendendo per esso quello effettuato **entro 30 giorni dalla scadenza**, la sanzione prevista è pari al **10%**;
- in caso di **omesso versamento**, intendendo per esso quello effettuato **oltre il termine di 30 giorni**, non effettuato o effettuato solo in parte (limitatamente all'importo non versato), la sanzione è stabilita **dal 30% al 100%**, graduata in funzione del danno arrecato all'ente impositore.

Se non si è provveduto al pagamento del diritto annuale nei termini fissati dalla legge, si può **sanare spontaneamente** la violazione commessa attraverso l'istituto del **ravvedimento operoso** di cui all'art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, sempreché "la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza".

La **questione delle sanzioni e del ravvedimento operoso** del diritto annuale, tuttavia, è stata sempre piuttosto **discussa e problematica**, sia con riguardo alla misura della sanzione ridotta, sia con riguardo a quando un versamento debba ritenersi "omesso".

La misura delle sanzioni ridotte in caso di ravvedimento

L'allora Ministero dello sviluppo economico, con la [nota del 22 ottobre 2013, Prot. n. 172574](#), cercò di risolvere anche un annoso dubbio inerente la misura delle **sanzioni ridotte in caso di ravvedimento operoso breve e lungo**.

Infatti, l'**art. 6 del D.M. n. 54/2005**, nello stabilire le regole per il ravvedimento operoso del diritto annuale, prendeva a riferimento alla formulazione dell'**art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997** vigente a quell'epoca e indicava esplicitamente le sanzioni, rispettivamente, di **1/8 e di 1/5 della misura minima**, considerando come misura minima quella del **30%** (quella, cioè prevista in caso di omesso versamento del diritto annuale ai sensi dell'art. 4, comma 3, D.M. n. 54/2005).

Considerato che, successivamente, la misura delle sanzioni in caso di **ravvedimento operoso dei tributi erariali** è stata ridotta, rispettivamente, **a 1/12 e a 1/10 prima** (art. 16, comma 5, [D.L. n. 185/2008, convertito dalla L. n. 2/2009](#)) e **a 1/10 e 1/8 dopo** (art. 1, comma 20, della [Legge n. 220/2010](#) - Legge di stabilità 2011), ci si chiedeva se si dovesse tener conto di queste nuove misure anche per il ravvedimento del diritto annuale.

Per il Ministero, però, per il ravvedimento operoso del diritto annuale, si dovevano comunque continuare ad applicare le vecchie regole (1/8 e 1/5 della sanzione minima), in quanto le modifiche all'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997 non hanno avuto un automatico effetto di modifica dell'art. 6 del D.M. n. 54/2005.

Da tener presente che, come abbiamo già detto, **gli articoli da 1 a 18, 20, 21 e da 23 a 29 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 verranno abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2026.**

LINK:

[Per consultare il testo della Nota ministeriale n. 14955/2025, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per un approfondimento del diritto annuale e per consultare tutta la normativa di riferimento, cliccare QUI.](#)

2. ADEGUAMENTO DELLE PIATTAFORME SUAP ALLE NUOVE SPECIFICHE TECNICHE DI INTERPORALITA' - Nuovi avvisi di finanziamento - Domande entro il prossimo 7 marzo

L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) informa che sono stati pubblicati sulla piattaforma PA digitale 2026 gli **Avvisi, rivolti a Comuni e Regioni, per il finanziamento dell'adeguamento alle nuove specifiche tecniche di interoperabilità** delle piattaforme tecnologiche degli Enti terzi, utilizzate per la gestione delle pratiche provenienti dagli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP).

Gli Avvisi hanno una dotazione finanziaria di circa 50 milioni di euro a valere sul Sub-investimento PNRR 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP&SUE)", che si aggiungono a quanto già stanziato nei mesi scorsi per l'adeguamento delle piattaforme SUAP.

I beneficiari di questa nuova tornata di finanziamenti saranno nuovamente i Comuni, che potranno finanziare l'adeguamento alle specifiche di interoperabilità delle piattaforme in uso per lo scambio delle pratiche fra gli uffici tecnici comunali e i SUAP, e le Regioni che, in qualità di Soggetti aggregatori, mettono a disposizione degli Enti terzi del loro territorio proprie piattaforme condivise per la gestione delle pratiche provenienti dai SUAP.

Le domande di ammissione potranno essere presentate entro e non oltre le ore 23:59 del 7 marzo 2025, esclusivamente online su questa piattaforma, accedendo all'area riservata e previa autenticazione tramite identità digitale.

Le amministrazioni interessate potranno presentare la propria candidatura per ottenere il sostegno finanziario dell'adeguamento delle proprie componenti informatiche Enti terzi, così da conformarsi secondo quanto previsto dal [decreto interministeriale del 26 settembre 2023](#).

I finanziamenti concessi saranno erogati sotto forma di un contributo forfettario, riconosciuto a seguito del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Ogni progetto avrà un importo stabilito in base alla tipologia di intervento e alla dimensione del Soggetto attuatore.

AgID avverte che nelle prossime settimane saranno pubblicati analoghi Avvisi riservati ad altre tipologie di Enti Terzi coinvolti nei procedimenti SUAP.

LINK:

[Per accedere al comunicato del 5 febbraio 2025, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sulla "Digitalizzazione delle procedure \(SUAP e SUE\)" Comuni e Regioni e prendere visione dell'Avviso e della domanda di partecipazione, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere al portale dedicato al progetto di digitalizzazione delle procedure degli Sportelli Unici per le attività produttive \(SUAP\) e per l'edilizia \(SUE\), cliccare QUI.](#)

3. D.LGS. N. 209/2024 - In vigore il primo decreto integrativo e correttivo al Codice dei contratti pubblici - Dall'ANCI un nuovo quaderno operativo

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 - Supplemento ordinario n. 45, il **Decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209** recante "**Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36**".

Il decreto - in vigore dal 31 dicembre 2024 - ha apportato correzioni e integrazioni al Codice degli appalti ritenute necessarie a seguito della prima applicazione del nuovo Codice.

A tale proposito, ANCI ha pubblicato il nuovo Quaderno ANCI n° 54 "**Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche dopo il correttivo appalti**" che vuole essere uno strumento di assistenza tecnica e supporto a Comuni e Città Metropolitane rispetto all'applicazione delle nuove disposizioni sugli incentivi delle funzioni tecniche.

Il testo tiene conto anche delle circolari e pareri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e delle Corti dei Conti, intervenuti a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo codice appalti nel luglio 2023 ad oggi.

Chiude il Quaderno il consueto schema/facsimile di atto regolamentare da adattare alle specifiche realtà organizzative dell'ente.

LINK:

[Per consultare il testo del Quaderno ANCI n. 54, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto legislativo n. 209/2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per maggiori dettagli sui contenuti del provvedimento dal Dossier del Servizio studi del Senato e della Camera, cliccare QUI.](#)

4. FRINGE BENEFIT E STOCK OPTION - Le istruzioni dell'INPS sull'invio dei dati da effettuarsi entro il prossimo 28 febbraio

L'INPS, con il **messaggio n. 509 dell' 11 febbraio 2025**, fornisce le indicazioni in merito alle modalità e alle tempistiche da rispettare da parte dei datori di lavoro nella trasmissione all'Istituto dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di *fringe benefit* e di *stock option* al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2024 e in relazione ai quali l'INPS è tenuto a svolgere le attività di sostituto d'imposta.

L'articolo 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), prevede che: *"Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro"*.

Dunque, oltre alla retribuzione corrisposta in denaro, rientrano anche i vantaggi accessori, quali i **fringe benefit e le stock option**, che i lavoratori subordinati possono conseguire come integrazione della retribuzione.

Inoltre, rientrano nella nozione di **reddito di lavoro dipendente** anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell'art. 12 TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.

La citata disciplina è stata modificata, per il solo anno d'imposta 2024, dall'articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024), che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR, ha **innalzato da 258,23 euro a 1.000,00 euro il limite di esenzione stabilito per i beni ceduti e i servizi prestati**, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica, del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa o per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Tale limite è elevato a **2.000,00 euro per i lavoratori dipendenti con figli**, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del TUIR, previa presentazione al datore di lavoro di una dichiarazione di avervi diritto, con indicazione del codice fiscale dei figli.

A tale riguardo, si fa rinvio a quanto indicato dalla [circolare n. 5/E del 7 marzo 2024](#) dell'Agenzia delle Entrate.

Per gli anni 2025, 2026 e 2027 tali soglie sono state riconfermate dalla Legge di Bilancio 2025.

La comunicazione dei dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option deve essere inviata **entro il 28 febbraio dell'anno successivo di riferimento**.

Pertanto, al fine di consentire all'Istituto di eseguire tempestivamente gli adempimenti ai quali è tenuto in qualità di sostituto d'imposta, i datori di lavoro interessati **devono inviare entro e non oltre il 28 febbraio 2025** i dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option erogati nel corso del periodo d'imposta 2024 al personale cessato dal servizio.

In questo modo, l'INPS può trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi al conguaglio e alla predisposizione delle Certificazioni Uniche 2025.

I flussi che perverranno tardivamente non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno, ma saranno oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche 2025, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nel documento di prassi l'INPS fornisce tutte le istruzioni necessarie ai datori di lavoro per procedere con la comunicazione dei dati, da inviare in modalità telematica utilizzando l'applicazione **"Comunicazione Benefit Aziendali"**, presente sul portale dell'INPS, seguendo il percorso: *"Imprese e Liberi Professionisti"* > *"Esplora imprese e liberi professionisti"* > *"Strumenti"* > *"Vedi tutti"* > *"Accesso ai servizi per aziende e consulenti"* > *"Utilizza il servizio"*.

LINK:

[Per consultare il testo del messaggio INPS n. 509/2025, cliccare QUI.](#)

5. CIBERSICUREZZA - Stabiliti i criteri per l'applicazione della "clausola di salvaguardia" - Registrazione alla piattaforma entro il prossimo 28 febbraio

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2025, il **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2024, n. 221** recante il regolamento per la definizione dei **criteri per l'applicazione della "clausola di salvaguardia"** di cui all' articolo 3, commi 4 e 12, del **decreto legislativo del 4 settembre 2024, n. 138**, di recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a **misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione**.

Con la pubblicazione di tale decreto si completa il puzzle di regole che i soggetti pubblici e privati sono tenuti a seguire in Italia per compiere il primo passo del percorso di compliance al D.Lgs. n. 138/2024 (c.d. "Decreto NIS"), che recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2022/2555 (c.d. "Direttiva NIS 2").

Entro il prossimo 28 febbraio, infatti, aziende e pubbliche amministrazioni dovranno improrogabilmente registrarsi all'interno della piattaforma messa a disposizione dall'Agenzia per la Cibersicurezza Nazionale (ACN), dichiarando a quali soggetti si potrebbero applicare gli obblighi previsti dal Decreto NIS.

Ricordiamo che il **Decreto Legislativo n. 138 del 4 settembre 2024** (c.d. "Decreto NIS"), che recepisce la direttiva (UE) 2022/2555, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 2024 ed è **entrato in vigore il 16 ottobre 2024**.

Il 17 ottobre 2024 era il termine ultimo in cui la Direttiva (UE) 2022/2555 del 14 dicembre 2022 (c.d. "Direttiva NIS 2") - entrata in vigore il 17 gennaio 2023 - doveva essere recepita da tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

Il regolamento n. 221/2024 - **in vigore dall' 11 febbraio 2025** - definisce, più nel dettaglio, i **criteri per l'applicazione della "clausola di salvaguardia"** che, nei fatti, consente sul piano giuridico di **derogare alla definizione di impresa collegata** stabilita dalla **Raccomandazione 2003/361/CE**, purché siano soddisfatti specifici requisiti di **indipendenza**, disciplinati proprio dal D.P.C.M. n. 221/2024.

La **richiesta di applicazione della clausola di salvaguardia** può essere accolta qualora il **soggetto dichiarati congiuntamente**:

- la **totale indipendenza** dei propri **sistemi informativi e di rete NIS** da quelli delle **imprese collegate**; in sostanza, i sistemi informativi e di rete delle imprese collegate non contribuiscono in alcun modo al funzionamento dei sistemi informativi e di rete NIS del soggetto medesimo
- la **totale indipendenza** delle proprie **attività e servizi NIS** da quelli delle **imprese collegate**, nel senso che le attività e i servizi delle imprese collegate non contribuiscono in alcun modo allo svolgimento delle attività e all'erogazione dei servizi NIS del soggetto medesimo.

Se entrambi i criteri sono rispettati, l'impresa può **richiedere l'applicazione della clausola di salvaguardia** in fase di registrazione all'interno della piattaforma messa a disposizione dall'Agenzia per la Cibersicurezza Nazionale (ACN) e – qualora accordata – beneficiare di un regime normativo più proporzionato rispetto all'effettiva struttura operativa.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto n. 221/2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere al sito della Agenzia per la cibersicurezza nazionale e procedere alla registrazione, cliccare QUI.](#)

6. ENTI TERZO SETTORE - 3 milioni di euro per il sostegno a famiglie con bambini finì a 3 anni - Pubblicato l'Avviso pubblico - Domande entro il prossimo 6 marzo

Con **decreto n. 489 del 30 dicembre 2024** del Capo Dipartimento delle politiche sociali, del terzo settore e migratorie è stato **approvato l'Avviso pubblico** per la Manifestazione d'interesse e dei relativi allegati, e per l'effetto viene **autorizzato l'avvio della relativa procedura**, finalizzata alla

selezione di Enti del Terzo Settore disponibili alla co-progettazione, ai sensi dell'art. 55, comma 3, del D. Lgs. n. 117/2017, di un intervento di modellizzazione e accompagnamento metodologico agli ambiti territoriali sociali per il rafforzamento delle equipe multidisciplinari al fine della progettazione e realizzazione di **interventi di inclusione sociale, integrazione e sostegno alle funzioni genitoriali**, nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali, rivolti ai **nuclei familiari in condizioni di vulnerabilità al cui interno siano presenti minorenni nella fascia di età 0-3**.

L'Avviso è rivolto agli Enti del Terzo Settore (ETS) di tutta Italia ed è finanziato dal [Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027](#), **Priorità 2 "Child Guarantee"** - Obiettivo specifico ESO 4.12, volto a promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, comprese le persone indigenti e le persone di minore età.

Il finanziamento ammonta a euro 3.000.000,00 interamente a valere sul FSE+.

Le domande di partecipazione possono essere inviate esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo dginclusione.divisione3@pec.lavoro.gov.it **a partire dalle ore 09:00 del giorno 7 gennaio 2025 fino alle ore 23:59 del giorno 06 marzo 2025** secondo i contenuti indicati nell'allegato B.

Tutta la documentazione è disponibile nella pagina dell'Avviso sul [Portale Amministrazione Trasparente](#).

LINK:

[Per consultare il testo del decreto n. 489/2024, cliccare QUI.](#)

7. "A DUE PASSI DALLA META. VERSO IL COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA" - Presentato il Terzjus Report 2024 - Ai RUNTS iscritti oltre 130mila enti

Il 13 febbraio 2025 è stato presentato il **"Terzjus Report 2024"**, il **IV Rapporto dedicato allo stato e all'evoluzione del diritto del Terzo settore**, curato dalla Fondazione Terzjus.

Il titolo del Rapporto **"A due passi dalla meta. Verso il completamento della riforma"** dice già quale sia il filo conduttore di questo lavoro di monitoraggio, ricerca e proposta giunto alla sua quarta edizione.

Due i passi che mancano alla completa regolazione del Terzo settore: l'**autorizzazione europea ai regimi fiscali**, da un lato, e il **decreto controlli**, dall'altro. Questo ultimo documento consentirà di definire forme, contenuti e modalità per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo degli enti del Terzo settore (ETS) svolgendo una duplice funzione: non solo dare "concretezza" al principio di trasparenza che caratterizza gli enti del Terzo settore ma anche definire requisiti e procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di controllo da parte di reti e centri di servizio del volontariato.

Attraverso cinque tappe, si snoda il percorso di ricognizione dei cambiamenti non solo normativi che hanno interessato il Terzo settore.

Tra i temi affrontati, lo sguardo va rivolto al **popolamento del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)** dal 2021.

Il numero degli enti iscritti ha, infatti, superato i 130mila alla data dell'8 dicembre 2024 (130.852), con più di 43mila nuove registrazioni.

Un trend in crescita che evidenzia la capacità attrattiva del Registro come strumento di trasparenza e legittimazione per le realtà che operano in ambito sociale, culturale e ambientale.

Il trend evidenzia come le associazioni di promozione sociale in particolare (APS) continuano a rappresentare la maggioranza degli iscritti (45.6%), seguite dalle organizzazioni di volontariato (29%) e dalle imprese sociali (17,5%).

Il Terzjus Report affronta anche il tema delle reti associative (54 quelle riconosciute) e dei centri di servizio per il volontariato, evidenziando il loro ruolo strategico come infrastrutture del sistema.

Grande interesse continuano a suscitare le imprese sociali (pur senza una normativa fiscale ad hoc): dal 2018 le nate sono circa 5mila.

8. SPETTACOLO DAL VIVO - Pubblicati i decreti che fissano i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi a valere sul FNSV 2025-2026-2027

Due sono i decreti, pubblicati dal Ministero della cultura - Dipartimento per le attività culturali - Direzione generale Spettacolo, tra dicembre 2024 e gennaio 2025, che riguardano **l'assegnazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul FNSV 2025-2026-2027**:

- 1) il **decreto ministeriale 23 dicembre 2024, n. 463** e
- 2) il **decreto del Direttore Generale Spettacolo 27 gennaio 2025, Rep. n. 19**.

1) In data 13 gennaio 2025 è stato pubblicato, sul sito del Ministero della cultura – Direzione Generale Spettacolo, il [Decreto ministeriale 23 dicembre 2024, n. 463](#), recante "**Criteri e modalità per l'assegnazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul "Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo"**".

Della pubblicazione del decreto ne è stata data notizia con un [comunicato del Ministero della cultura, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2025](#).

Il Ministero della cultura, tramite la Direzione generale Spettacolo, concede **contributi per progetti di durata triennale**, sulla base di domande annuali, negli àmbiti **teatro, musica, danza, circo e spettacolo viaggiante, multidisciplinari**, in base agli stanziamenti del Fondo.

Il contributo è concesso per una quota parte che fa riferimento al **sessanta per cento dei costi ammissibili** del progetto artistico ammesso al contributo.

Con decreto del Direttore Generale Spettacolo, da adottare, sentite le Commissioni consultive competenti per materia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e allo scadere di ogni triennio, sono **stabiliti la tipologia, le condizioni e gli eventuali limiti percentuali di ammissibilità dei costi relativi ai singoli settori dei diversi ambiti**.

Gli obiettivi strategici del supporto allo spettacolo dal vivo sono precisati all'articolo 2 del D.M. n. 463/2024.

Il presente decreto si applica per le domande di contributo a far data dall'anno di contribuzione 2025 (art. 53, comma 1).

Le domande dovranno essere presentate **esclusivamente in modalità telematica**, con apposizione di firma digitale da parte del legale rappresentante dell'Organismo richiedente, pena l'inammissibilità ai sensi del predetto decreto ministeriale, unicamente sui modelli predisposti e resi disponibili sulla [piattaforma telematica FUSONLINE](#).

La domanda di ammissione al triennio è presentata in via telematica, **entro il termine perentorio del 31 gennaio della prima annualità** e deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante, utilizzando unicamente i modelli predisposti e resi disponibili online dall'Amministrazione.

Fanno eccezione:

- a) le domande relative all'articolo 38 (*Acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali*), che devono essere presentate entro e non oltre il 30 settembre dell'anno di riferimento;
- b) le domande relative all'articolo 39 (*Danni conseguenti ad evento fortuito*), che devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data dell'evento fortuito;
- c) le domande relative all'articolo 40 (*Strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attività circense e dello spettacolo viaggiante*), che devono essere presentate entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno di riferimento (art. 3, comma 1).

Nel secondo e terzo anno del triennio, il programma annuale è presentato, in via telematica, **entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascuna annualità** (art. 3, comma 4).

La procedura telematica per la compilazione e l'invio delle istanze di contribuzione ministeriale è attiva dalle ore 14:00 del 15 gennaio 2025.

Le istanze di contribuzione possono essere presentate da Organismi diversi dalle Fondazioni Lirico-Sinfoniche, nel rispetto di quanto disposto dal D.M. 23 dicembre 2024, n. 463, per gli ambiti e i settori di cui all'[Allegato 1](#) del medesimo decreto.

Il sistema informatico consentirà ai soli utenti registrati sulla [piattaforma FUSonline](#) che avranno provveduto alla creazione di una nuova domanda - con la generazione del relativo codice domanda entro il 31 gennaio 2025 - il **completamento del progetto triennale 2025/2027 e del programma annuale 2025 e l'invio definitivo delle domande fino alle ore 16:00 del 14 febbraio 2025**.

2) In data 27 gennaio 2025 è stato, successivamente, pubblicato il [D.D.G. 27 gennaio 2025, rep. n. 19](#), che stabilisce i costi ammissibili, i punteggi e i massimali di spesa ai fini della valutazione delle domande di contributo, e determinazione dello stesso, per il triennio FNSV 2025-2026-2027.

Come disposto dal D.M. 23 dicembre 2024, rep. n. 463, con decreto triennale, il Direttore generale Spettacolo ha stabilito, ai fini della valutazione delle domande di contributo ed ai fini della determinazione del contributo stesso:

- La **tipologia, le condizioni e i limiti percentuali di ammissibilità dei costi** (ai sensi dell'art. 1 comma 5);
- Il **punteggio massimo** attribuibile ai parametri dell'**Allegato B**, per la misurazione della **qualità artistica** (ai sensi dell'art. 5, comma 2);
- Il **punteggio massimo** attribuibile ai parametri dell'**Allegato C**, per la misurazione della **qualità indicizzata** (ai sensi dell'art. 5, comma 5);
- Il **punteggio massimo** attribuibile ai parametri dell'**Allegato D**, per la misurazione della **dimensione delle attività** (ai sensi dell'art. 5, comma 5);
- Il **punteggio massimo** attribuibile ai parametri dell'**Allegato E**, per la misurazione della **qualità artistica, di cui all'articolo 45 – Promozione, e all'articolo 46 – Tournée Estero** (ai sensi degli artt. 45 e art. 46);
- I **massimali di spesa, per i circhi e lo spettacolo viaggiante**, relativamente agli **acquisti di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, ai danni conseguenti ad evento fortuito e alla strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attività circense** (ai sensi dell'art. 37 comma 10).

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. n. 463/2024 e dei suoi allegati, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del D.D.G. n. 19/2025 e dei suoi allegati, cliccare QUI.](#)

9. SPORTELLI DEL CONSUMATORE 2025-2026 - Fissati modalità e termini per la concessione del contributo per il finanziamento dell'ampliamento della rete in ambito regionale

E' stato pubblicato, sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italy il [decreto direttoriale 14 febbraio 2025](#) con il quale sono definiti, in attuazione dell'art. 7 del [D.M. 31 luglio 2024](#) (decreto di ripartizione 2024 delle risorse derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), modalità, termini e criteri per il riconoscimento di un contributo alle spese sostenute dalle Regioni in relazione ai programmi per la realizzazione di iniziative volte a favorire l'assistenza, l'info-formazione sull'esercizio dei diritti e delle opportunità previste da disposizioni regionali, nazionali ed europee, mediante sportelli territoriali aperti ai consumatori.

Alle proposte formulate delle Regioni sono assegnati **10 milioni di euro** nell'ambito del Fondo per le iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui euro 7.000.000,00 imputati all'esercizio 2025 ed euro 3.000.000,00 imputati all'esercizio 2026.

Le risorse disponibili sono ripartite (allegato B al D.M. 31 luglio 2024) tra le Regioni secondo i seguenti criteri:

- a) il 57% della somma complessiva è ripartito in proporzione alla popolazione residente in ciascuna Regione, in base ai dati ISTAT al 01 gennaio 2024;

- b) il 13% della somma complessiva è ripartito in proporzioni uguali tra tutte le Regioni;
- c) il restante 30% della somma complessiva è ripartito in proporzione al numero delle Province di ogni singola Regione rispetto al totale complessivo delle Province.

Per il funzionamento della rete degli sportelli (Linea di attività A) è destinata una quota non inferiore al 70% del contributo riconosciuto alla Regione al netto degli oneri di verifica (cfr allegato B al D.M. 31 luglio 2024).

La Regione, scomputati gli oneri di verifica, può determinarsi di destinare la eventuale rimanente quota per la realizzazione di attività (Linea di attività B) di assistenza, info-formazione ed educazione finalizzate ad innalzare il livello di tutela dei consumatori a livello regionale.

"Soggetti beneficiari" sono le Regioni destinatarie del finanziamento per la realizzazione degli sportelli regionali aperti ai consumatori nonché di ulteriori attività di info- formazione, assistenza ed educazione rivolte ai consumatori ed utenti regionali;

Le spese ammissibili sono quelle indicate all'articolo 8 del decreto.

Il termine per la presentazione delle proposte da parte delle Regioni è il 31 marzo 2025.

La domanda di ammissione a contributo sottoscritta digitalmente dal responsabile regionale, deve essere trasmessa via pec al seguente indirizzo: dgcm.div04@pec.mimit.gov.it.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto e dei suoi allegati, cliccare QUI.](#)

10. UNIONCAMERE - Contributi alle MPMI per la certificazione della parità di genere - Domande dal 26 febbraio al 18 marzo 2025

Unioncamere ha pubblicato l'**avviso 11 febbraio 2025** finalizzato all'ottenimento di contributi per la certificazione di parità di genere ([UNI/PdR 125:2022](#)).

Il bando è stato pubblicato in attuazione della misura del PNRR Missione 5, Componente 1, Investimento 1.3 ("Sistema di certificazione della parità di genere").

Beneficiari della misura sono le **micro, piccole e medie imprese** (MPMI) come definite dall'Allegato 1 del [Regolamento \(UE\) n. 651/2014](#).

Il bando consiste nella concessione di contributi, anche sotto forma di voucher, per i servizi di certificazione della parità di genere e per la relativa assistenza tecnica e di accompagnamento.

In particolare, sono erogati da Unioncamere (il soggetto attuatore) contributi per servizi di assistenza tecnica e accompagnamento sotto forma di **voucher per tutoraggio e supporto tecnico-gestionale**, mediante incontri tra la singola impresa e l'esperto incaricato dal soggetto attuatore.

Sono erogati altresì contributi per i servizi di certificazione della parità di genere in conformità alla UNI/PdR 125:2022 da parte di **organismi di certificazione** (OdC) accreditati.

Sono ammissibili i soli servizi per il rilascio della prima certificazione da parte degli OdC iscritti all'"Elenco degli Organismi di Certificazione", relativamente alle seguenti voci:

- esame della domanda;
- verifica documentale;
- verifica in sede e osservazione diretta dell'attività dell'organizzazione certificata;
- rilascio del certificato.

Non sono ammissibili i costi per lo svolgimento di altri servizi resi dagli OdC (pre-audit, audit supplementari, sorveglianza annuale e rinnovo).

Le domande di contributo potranno essere presentate dalle imprese interessate a decorrere dalle **ore 10:00 del 26 febbraio 2025** fino alle **ore 16:00 del 18 aprile 2025**, fatte salve eventuali e sopravvenute modifiche legislative e/o regolamentari in ordine ai termini di ammissibilità previsti per il PNRR. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini.

Le domande di contributo devono essere inviate **esclusivamente, a pena di inammissibilità, per via telematica**, attraverso il **sito** [restart.infocamere.it](https://www.restart.infocamere.it), **accessibile** con SPID/CIE/CNS e raggiungibile dal sito <https://certificazioneparitadigenere.unioncamere.gov.it/>.

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa di Unioncamere, cliccare QUI.](#)

11. COMMISSIONE EUROPEA - Adottato il programma di lavoro per il 2025

La Commissione ha adottato il **programma di lavoro per il 2025**, che delinea l'ambizione di **promuovere la competitività, rafforzare la sicurezza e migliorare la resilienza economica** nell'UE.

Il programma concretizza gli impegni illustrati negli [orientamenti politici](#) e nelle lettere di incarico inviate dalla presidente **Von der Leyen**.

Il programma di lavoro si concentra sulle iniziative che la Commissione adatterà nel primo anno del suo mandato, in risposta alle questioni che più interessano gli europei.

Rispecchia il bisogno di **più opportunità, innovazione e crescita** per i nostri cittadini e per le imprese, promuovendo in ultima analisi un'UE più sicura e più prospera.

Le nuove iniziative proposte sono racchiuse in un allegato specifico, insieme alle valutazioni e ai controlli dell'adeguatezza annunciati oggi.

Il programma di lavoro è accompagnato da una comunicazione sull'attuazione e sulla semplificazione.

Illustra in che modo la Commissione intende, nei prossimi cinque anni, agevolare l'attuazione pratica delle norme dell'UE, **ridurre gli oneri amministrativi e semplificare le norme**.

Contiene obiettivi e strumenti per contribuire a ridurre l'onere normativo, rafforzare la competitività e la resilienza e ottenere miglioramenti rapidi e significativi per i cittadini e le imprese.

Il programma di lavoro per il 2025 è fortemente incentrato sulla semplificazione. Comprende una **prima serie di pacchetti e proposte omnibus** volti a migliorare e accelerare il funzionamento delle politiche e della legislazione dell'UE, per rafforzare la competitività dell'UE.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il Programma di lavoro della Commissione per il 2025, cliccare QUI.](#)

12. ETICHETTATURA DI ORIGINE OBBLIGATORIA - Nuova proroga al 31 dicembre 2025 del termine di efficacia del regime sperimentale

E' **fissato al 31 dicembre 2025** il termine finale di efficacia del regime sperimentale dell'obbligo di etichettatura di origine per le seguenti categorie di prodotti:

- a) **riso,**
- b) **paste alimentari di grano duro,**
- c) **derivati del pomodoro,**
- d) **sughi e salse preparate a base di pomodoro,**
- e) **tutti i tipi di latte ed ai prodotti lattiero-caseari,**
- f) **carni suine trasformate, preparazioni di carni suine e di prodotti a base di carne suina.**

Lo ha stabilito il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con il **decreto interministeriale del 23 dicembre 2024**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2025.

Attualmente in Italia esiste l'obbligo, per i prodotti sopra riportati, di indicare sulle confezioni la provenienza della materia prima utilizzata. Normativa che è in contrasto con quella europea che prevede l'obbligo di indicare la provenienza dell'ingrediente primario in etichetta solo in alcuni casi.

La proroga è stata, pertanto, decisa alla luce delle consultazioni in corso sulla modifica del [regolamento \(UE\) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011](#), relativo alla fornitura di

informazioni sugli alimenti ai consumatori, il quale all'articolo 38 vieta la sovrapposizione di norme nazionali con il Food Information Regulation: "Quanto alle materie espressamente armonizzate dal presente regolamento, gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali salvo se il diritto dell'Unione lo autorizza".

Si tratta della quinta proroga, dopo quelle fissate:

- **al 31 dicembre 2021**, dal decreto interministeriale 1° aprile 2020, n. 3356, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 dell'8 luglio 2020;
- **al 31 dicembre 2022**, dal decreto interministeriale n. 680636 del 28 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2022;
- **al 31 dicembre 2023**, dal decreto interministeriale n. 655237 del 21 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2023;
- **al 31 dicembre 2024**, dal decreto interministeriale n. 700127 del 19 dicembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 6 giugno 2024.

Con il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 dicembre 2024 è stata **disposta la proroga al 31 dicembre 2025 del termine finale di efficacia del regime sperimentale previsto:**

- a) dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 26 luglio 2017 (paste alimentari di grano duro);
- b) dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 26 luglio 2017 (riso);
- c) dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 16 novembre 2017 (derivati dal pomodoro);
- d) dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute del 6 agosto 2020 (carni suine);
- e) dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2016 (latte e prodotti caseari).

LINK:

[Per consultare il testo del decreto interministeriale 23 dicembre 2024, cliccare QUI.](#)

13. BANDA ULTRA LARGA NELLE AREE BIANCHE - Concessione di contributi al soggetto attuatore

Quando si parla di strategia italiana per la "**banda ultra larga**", detta anche "**Piano BUL**" e della **connessione FTTH**, si sentono spesso nominare **le Aree Bianche, Nere e Grigie**.

La ripartizione in Aree Bianche, Nere e Grigie è stata voluta dalla **Commissione Europea nel 2013**, allo scopo di distinguere tra loro le zone in cui fossero necessari interventi più o meno estensivi in previsione degli obiettivi di digitalizzazione per il decennio successivo.

Questa classificazione fa riferimento al **livello di investimenti privati di reti a banda ultra larga** nei diversi Comuni e, a volte, anche all'interno di diverse zone nella stessa città.

Non è detto, infatti, che l'intero territorio comunale sia coperto in maniera uniforme: **la mappatura si esegue per numeri civici**, il che può portare all'identificazione di aree di diversa classificazione nel medesimo Comune.

In Italia, a occuparsi di questa classificazione è **Infratel**, società controllata dal Ministero dello Sviluppo Economico, che ha l'obiettivo di **supportare lo sviluppo delle reti per l'accesso a internet**, e di aggiornare periodicamente la mappatura.

Le **Aree Nere**, più densamente popolate, sono quelle nelle quali, **oltre alle infrastrutture**, è presente un mercato concorrenziale con almeno due diversi fornitori di servizi di rete a banda ultra larga.

Le **Aree Grigie** sono quelle nelle quali è presente un solo operatore di rete ed è improbabile che altri **decidano di investire** o che venga realizzata una seconda rete entro i tre anni successivi alla mappatura.

Le **Aree Bianche**, infine, sono quelle nelle quali non è presente un'infrastruttura per la banda ultra larga e nessun operatore ha mostrato interesse a investire. In questi casi è necessario un intervento economico da parte dello Stato.

È bene specificare, inoltre, che è possibile consultare lo stato dei lavori su un'apposita [mappa dei cantieri](#), nonché conoscere le previsioni per il civico di proprio interesse.

Il Ministro delle imprese e del made in Italy con **decreto 21 gennaio 2025**, ha disposto la concessione di **contributi in favore del soggetto attuatore Infratel Italia S.p.A.** al fine di consentire il riequilibrio dei piani economico-finanziari delle concessioni aventi ad oggetto la progettazione, la **costruzione e la gestione di un'infrastruttura passiva a banda ultra larga localizzata nelle "aree bianche" del territorio nazionale**, in attuazione delle disposizioni di cui all'[articolo 8, comma 1-ter, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189](#), e di cui all'articolo 1, comma 482, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025).

Di tale decreto ne è stata data notizia con un [comunicato del Ministero delle imprese e del made in Italy, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2025](#)-

Al soggetto attuatore Infratel Italia S.p.A. è concesso:

- a) un **contributo nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2024** e
- b) **contributi dell'importo complessivo di 610 milioni di euro**, di cui:
 - 200 milioni di euro per l'anno 2027,
 - 200 milioni di euro per l'anno 2028 e
 - 210 milioni di euro per l'anno 2029.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto 21 gennaio 2025, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dedicato alla Banda Ultralarga, cliccare QUI.](#)

14. VINI DEALCOLATI - Pubblicato il decreto che attua anche in Italia la normativa europea sulla dealcolazione dei vini

Anche in Italia si potrà ora produrre il **vino senz'alcol** o a **basso tenore alcolico**.

Nonostante in Europa tali prodotti siano già stati regolamentati in Italia l'attuale impianto normativo **vietava che si potesse chiamare "vino" una bevanda con un tenore alcolico inferiore agli 8,5 gradi**.

Pertanto, la produzione di vini a basso tenore alcolico o alcohol free era, in Italia, finora impossibile.

E' stato, infatti, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2025, il **decreto 20 dicembre 2024** del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste che reca disposizioni nazionali di attuazione del [regolamento \(UE\) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013](#) per quanto riguarda i vini dealcolati, stabilendo **le modalità di produzione e etichettatura per i vini con un contenuto alcolico ridotto**.

Ricordiamo che tale regolamento è stato successivamente modificato:

- dal [regolamento \(UE\) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018](#);
- dal [regolamento \(UE\) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021](#).

Tale regolamento ha tra l'altro stabilito che il **vino dealcolato**, chiamato anche dealcolizzato, **non può avere un tenore alcolico superiore a 0,5 gradi, mentre un vino "parzialmente dealcolato" deve rimanere in un tenore alcolico tra 0,5 e 0,9**.

Con il nuovo decreto del 20 dicembre 2024, conformemente alle modalità stabilite nel presente decreto, è ora possibile **ridurre parzialmente o totalmente il tenore alcolico** dei vini, dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità, dei vini spumanti di qualità di tipo aromatico, dei vini spumanti gassificati, dei vini frizzanti e dei vini frizzanti gassificati come definiti all'allegato VII, Parte II del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Il decreto stabilisce che in Italia si potranno produrre vini a basso contenuto alcolico, distinguendoli in due categorie:

- **Dealcolati:** vini con un contenuto alcolico non superiore allo 0,5%.
- **Parzialmente dealcolati:** vini con un contenuto alcolico compreso tra 0,5% e il minimo alcolometrico effettivo della categoria di origine.

Un aspetto importante è l'**eliminazione del termine "dealcolizzato"** in favore di "**dealcolato**", più adeguato alla lingua italiana.

La dealcolazione parziale o totale dei vini avviene esclusivamente mediante i processi indicati alla Parte I, Sezione E, dell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 1308/2013 e nel rispetto delle condizioni ivi stabilite (art. 2, comma 1).

Nell'**etichettatura dei prodotti** ottenuti a seguito del processo di dealcolazione totale o parziale dovrà essere riportata la dicitura «**dealcolato**» o «**parzialmente dealcolato**» di seguito alla relativa categoria e le altre indicazioni di cui all'art. 40 del **regolamento (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018**.

La categoria e il termine «dealcolato» o «parzialmente dealcolato» **devono apparire in etichetta in un testo omogeneo con caratteri di pari rilievo grafico** (art. 2, comma 5)

Il processo di dealcolazione, parziale e/o totale, deve avvenire **esclusivamente negli stabilimenti o nei locali a ciò appositamente destinati**, dotati di **registro dematerializzato** e di **licenza di deposito fiscale** nel settore dell'alcool etilico e/o dei prodotti alcolici intermedi e/o nel settore del vino (art. 2, comma 6).

Con messaggio PEC da inviare agli uffici territoriali competenti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) dovranno essere comunicati:

- la **collocazione e la planimetria degli stabilimenti o locali adibiti alle operazioni di dealcolazione**, nonché
- la **tipologia degli impianti ivi allestiti**.

Fino alla realizzazione di una specifica funzionalità telematica, le singole lavorazioni dovranno essere preventivamente comunicate, **entro il quinto giorno antecedente alla loro effettuazione**, mediante PEC, agli uffici territoriali dell'ICQRF (art. 2, comma 7).

Il processo di dealcolazione, totale e/o parziale, non potrà essere eseguito per le categorie di prodotti vitivinicoli a denominazione di origine protetta (DOP) ed indicazione geografica protetta (IGP) (art. 3).

Le operazioni di dealcolazione devono essere **annotare nel registro telematico**, secondo le modalità che verranno indicate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) (art. 4, comma 4).

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. 20 dicembre 2024, cliccare QUI.](#)

15. AGRICOLTURA - In arrivo finanziamenti per i settori colpiti da eventi climatici avversi

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2025, il **decreto 23 dicembre 2024** con cui il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste definisce le modalità di attuazione del **regolamento di esecuzione (UE) 2024/2675 della Commissione del 10 ottobre 2024** che prevede un sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da eventi climatici avversi.

Il presente decreto individua i beneficiari del sostegno finanziario di emergenza di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2024/2675, che ha assegnato all'Italia la **somma complessiva di euro 37.400.000,00 di fondi dell'Unione europea**.

E', inoltre, approvato il documento tecnico, che individua l'ambito territoriale e i seminativi che in conseguenza della perdurante siccità hanno subito perdite della produzione maggiori del 30 per cento, definendo gli importi degli aiuti, per fasce di perdita di produzione.

Sono beneficiari del sostegno sono gli agricoltori che hanno subito danni in conseguenza della siccità in relazione alle superfici agricole investite a seminativi presenti nel fascicolo aziendale, alla data del 15 maggio 2024 e situate nei territori comunali delle **Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna**.

Gli organismi pagatori provvedono all'istruttoria dei procedimenti, ai relativi controlli e all'esecuzione dei pagamenti **entro il 30 aprile 2025**.

Eventuali pagamenti integrativi gravanti sul cofinanziamento nazionale sono eseguiti entro il 31 luglio 2025, sulla base delle disposizioni impartite da AGEA Coordinamento con apposita circolare.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto 23 dicembre 2024, cliccare QUI.](#)

16. FONDO GRANO DURO - In arrivo aiuti per 342 milioni di euro per l'anno 2024

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2025, il [decreto 27 dicembre 2024](#), recante "Modifica del decreto 20 maggio 2020 recante «Criteri e modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (Fondo grano duro)»".

Ricordiamo che, con lo scopo di stimolare l'organizzazione della filiera grano-pasta nazionale, in data 7 luglio 2020, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 169, il [Decreto ministeriale 20 maggio 2020](#), recante "Criteri e modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 23 -bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (Fondo grano duro)".

Successivamente, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio scorso, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2022, il [decreto interministeriale 12 settembre 2022](#), recante la modifica degli articoli 3 e 4 del decreto 20 maggio 2020 "Fondo grano duro".

Il decreto modifica, in particolare, gli importi delle dotazioni finanziarie relative al Fondo grano duro, di cui all'[articolo 23-bis del D.L. n. 113/2016, convertito dalla L. n.160/2016](#), stanziando:

- 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2021,
- 24 milioni per l'anno 2022,
- 14 milioni per l'anno 2023,
- **12 milioni per l'anno 2024 e**
- 10 milioni a decorrere dall'anno 2025.

L'aiuto è diretto a favorire il rafforzamento della filiera grano-pasta nazionale, attraverso la sottoscrizione di contratti tra i soggetti della filiera cerealicola con l'obiettivo di assicurare sbocchi di mercato e di migliorare la qualità dei prodotti con l'uso di sementi certificate e l'adozione di buone pratiche agricole.

AGEA, con le istruzioni operative n. 68 del 6 giugno 2024 (https://www.agea.gov.it/documents-apigw/documents/d/agea/agea-2024-0045457-allegato-istruzionioperativen68del6giugno2024-granoduro2024_signed) con le quali si disponeva le modalità attuative per la richiesta e l'erogazione dell'aiuto.

Con questo nuovo decreto del 27 dicembre 2024 vengono ora apportate ulteriori modifiche al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 20 maggio 2020, e precisamente:

- viene **incrementato di 20 milioni lo stanziamento previsto per il 2024** (che pertanto diventa di 32 milioni di euro);
- per la sola annualità 2024 l'importo unitario per ettaro è **elevato a euro 200** (rispetto ai 100 fissati fino al 2023);

- il soggetto gestore dovrà chiudere definitivamente i procedimenti di erogazione degli aiuti relativamente all'annualità 2024 entro il 30 giugno 2026;
- per l'annualità 2024 gli aiuti sono concessi secondo il regime Quadro temporaneo di crisi e transizione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 2 maggio 2024".

Segnaliamo che AGEA, in vista dell'emanazione di questo nuovo decreto, aveva emanato le [Istruzioni operative n. 124 del 12 novembre 2024](#).

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. 27 dicembre 2024, cliccare QUI.](#)

17. CITTADINANZA ITALIANA - Contributo fino a 600 euro per la domanda di riconoscimento sia in Italia che all'estero

Diventa **più costoso il riconoscimento della cittadinanza italiana**, sia in Italia che all'estero.

*"I comuni possono assoggettare le **domande di riconoscimento della cittadinanza italiana** presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, **al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. ...**".*

Lo stabilisce il comma 636, dell'articolo 1, della L. n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025), introducendo nuovi contributi o rincarando le tariffe già esistenti a carico dei cittadini stranieri che chiedono il riconoscimento della cittadinanza italiana.

In particolare, i **Comuni** potranno assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana al pagamento di un **contributo amministrativo** in misura non superiore a euro **600,00 per ciascun richiedente maggiorenne**.

I comuni potranno, inoltre, assoggettare le **richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo** e relativi a persone diverse dal richiedente al **pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300,00 per ciascun atto**.

Per le richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce, il contributo può essere ridotto.

Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni (comma 637).

Le domande presentate ai comuni **sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti** nei termini stabiliti dal comune conformemente al proprio ordinamento.

I contributi riscossi sono integralmente acquisiti al bilancio del comune. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo (comma 638).

Dunque, la scelta se introdurre o no i nuovi contributi è **lasciata alla discrezionalità delle amministrazioni comunali**.

Questo provvedimento, giustificato dalla necessità di incrementare le risorse amministrative, introduce nuovi contributi e aumenta le tariffe già esistenti.

Con una modifica all'articolo 7-bis della Sezione I della **Tabella dei diritti consolari** da riscuotere dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al D.Lgs. n. 71/2011, è stata, inoltre, **incrementata da euro 300,00 a euro 600,00** la tariffa per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne presso gli **uffici diplomatici e consolari** (comma 639).

Il cinquanta per cento dei proventi derivanti da tale contributo è riassegnato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed è destinato per metà agli uffici consolari in proporzione ai contributi riscossi e, per l'altra metà, al funzionamento degli uffici all'estero e ad altre spese (comma 640).

Molte le critiche che sono state sollevate da parte di Associazioni e giuristi a questa norma che potrebbe violare i principi di uguaglianza sanciti dall'articolo 3 della Costituzione italiana.

Si tratta di modifiche che comportano un notevole aggravio economico per chi desidera ottenere la cittadinanza italiana.

Se da un lato l'obiettivo è quello di migliorare i servizi amministrativi e consolari, dall'altro i nuovi costi potrebbero rappresentare un ostacolo significativo per molte famiglie e individui, soprattutto per coloro che necessitano di documentazione storica o vivono in Paesi con un basso reddito medio.

L'introduzione di una tassa così elevata rischia di trasformare il diritto alla cittadinanza in un privilegio accessibile solo a chi può permetterselo.

Forse era il caso di prevedere che anche tale contributo fosse di importo diversificato rapportato al valore dell'indicatore della situazione economica (ISEE) del soggetto richiedente.

18. ASSEGNO DI INCLUSIONE E SFL 2025 - Le modifiche introdotte dalla L. n. 207/2024 illustrate dall'INPS

Facendo seguito al [messaggio n. 148 del 15 gennaio 2025](#), con il quale sono state descritte le modifiche apportate, a decorrere dal 1° gennaio 2025, alla disciplina dell'Assegno di Inclusione (ADI) e del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), nonché comunicate le tempistiche di pagamento delle relative prestazioni per il mese di gennaio 2025, con il [messaggio n. 595 del 17 febbraio 2025](#) l'INPS illustra le modalità attuative delle nuove previsioni normative.

Le novità principali riguardano un aumento delle soglie economiche per l'accesso all'ADI, con particolare attenzione ai nuclei familiari che risiedono in abitazioni in locazione, e la possibilità di prorogare fino a ventiquattro mesi il beneficio del SFL per chi partecipa a un corso di formazione.

L'Assegno di Inclusione (ADI) è la misura di sostegno economico rivolta alle famiglie in difficoltà, erogata in base alla situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare. Con le nuove modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2025, [si amplia la platea dei beneficiari ADI](#) grazie a un innalzamento delle soglie di reddito per chi vive in abitazioni in locazione.

Fino al 2024, la soglia di reddito per accedere all'ADI era fissata a 9.360 euro annui. Con la nuova normativa, chi risiede in affitto potrà accedere al beneficio se il reddito familiare non supera i **10.140 euro annui**, mentre per le famiglie con tutti i componenti over 67 o con disabili gravi il limite è stato portato a **8.190 euro annui**.

Accanto alle modifiche relative all'ADI, la legge di Bilancio 2025 introduce un cambiamento importante per il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), il beneficio destinato ai disoccupati che partecipano a percorsi formativi o programmi di politiche attive del lavoro.

Nel 2024, il SFL aveva una durata massima di **12 mesi**, un periodo spesso insufficiente per completare un percorso di riqualificazione professionale. A partire dal 1° gennaio 2025, il beneficio potrà essere **prorogato per altri 12 mesi**, arrivando a un massimo di **24 mesi di erogazione**, ma solo a determinate condizioni.

La proroga del limite temporale del beneficio del SFL è applicabile, a partire dal 1° gennaio 2025, ai soli percettori del SFL che abbiano la misura in corso di fruizione e che alla scadenza dei dodici mesi risultino frequentare un corso di formazione non ancora terminato.

L'INPS ha annunciato che la modulistica per la richiesta di ADI e SFL sarà aggiornata e resa disponibile sul portale istituzionale. I cittadini potranno presentare la domanda online, accedendo con SPID, CIE o CNS, oppure rivolgendosi a CAF e Patronati per ricevere assistenza.

Per il Supporto per la Formazione e il Lavoro, sarà necessario registrarsi sulla [piattaforma SIISL](#), il sistema che gestisce l'inclusione sociale e lavorativa. Attraverso questa piattaforma, l'INPS monitorerà lo stato delle domande e verificherà l'effettiva partecipazione ai percorsi formativi.

LINK:

[Per consultare il testo del messaggio INPS n. 595/2025, cliccare QUI.](#)

19. APE SOCIALE E LAVORATORI PRECOCI - Dal Collegato Lavoro nuovi termini di presentazione della domanda

L'INPS, con il **messaggio n. 598 del 17 febbraio 2025**, provvede ad uniformare i termini di presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso alla **pensione anticipata** per i lavoratori precoci a quelli fissati per il riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'indennità di **APE sociale**.

In base alle previsioni dettate dalla [L. n. 203 del 13 dicembre 2024](#) (c.d. "Collegato Lavoro"), le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio per i lavoratori precoci, in corrispondenza con le scadenze già fissate per l'indennità di APE sociale, devono essere presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, entro il 30 novembre di ciascun anno.

L'INPS deve comunicare ai richiedenti l'esito dell'istruttoria delle domande di verifica del beneficio per i lavoratori precoci entro i seguenti termini:

- **30 giugno** per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo;
- **15 ottobre** per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio;
- **31 dicembre** per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio, ma entro il 30 novembre del medesimo anno.

Le domande presentate oltre tali termini saranno prese in considerazione esclusivamente dopo l'esito positivo del monitoraggio degli scrutini precedenti, in quanto residuano le necessarie risorse finanziarie.

LINK:

[Per consultare il testo del messaggio INPSD n. 598/2025, cliccare QUI.](#)

20. ISEE 2025 - Pubblicato il decreto che detta nuovi criteri per il calcolo - Dal 2025 titoli di Stato fuori dalla base di calcolo

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2025, il **D.P.C.M. 14 gennaio 2025, n. 13**, recante "*Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*".

Il nuovo decreto, nell'ottica di garantire una maggiore certezza del diritto a contribuenti ed enti, recepisce una lunga serie di novità intervenute nel tempo e che hanno modificato il testo del Regolamento, approvato con D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, che disciplina lo strumento utilizzato dalle famiglie italiane per accedere a misure sociali e di assistenza agevolate erogate dallo Stato e dagli enti locali.

Tra le principali novità, l'esclusione dalla determinazione dell'ISEE, **fino ad un massimo di 50.000,00 euro**, del valore dei seguenti strumenti finanziari dal calcolo dell'ISEE:

- **titoli di Stato;**
- **buoni fruttiferi postali;**
- **libretti di risparmio postale garantiti dallo Stato.**

Questa misura intende incentivare l'investimento in strumenti sicuri e agevolare le famiglie con risparmi investiti in tali prodotti.

Il decreto introduce, inoltre, ulteriori vantaggi per le famiglie con componenti disabili o non autosufficienti.

Esclusione dei trattamenti assistenziali dal reddito familiare.

Non rientrano nel calcolo dell'ISEE i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti da amministrazioni pubbliche a favore di componenti con disabilità.

Incremento della scala di equivalenza.

Il parametro della scala di equivalenza è maggiorato di 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente, aumentando così il peso specifico di tali soggetti nel calcolo complessivo.

Per gestire il passaggio alle nuove regole, il nuovo decreto prevede una **disciplina transitoria** che tutela le attestazioni ISEE già emesse. Ecco i punti salienti:

- 1) **Validità fino alla scadenza:** le attestazioni rilasciate con le precedenti normative resteranno valide fino alla loro naturale scadenza.
- 2) **Possibilità di ricalcolo:** le famiglie potranno richiedere una nuova attestazione ISEE applicando le regole aggiornate, garantendo così la possibilità di beneficiare immediatamente delle nuove disposizioni, che entreranno in vigore il prossimo 5 marzo.

Le amministrazioni interessate dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro trenta giorni dalla entrata in vigore del nuovo decreto.

LINK:

[Per consultare il testo del D.P.C.M. n. 13/2025, cliccare QUI.](#)

21. BONIFICA DEL SUOLO DEI SITI ORFANI - Pubblicate le Istruzioni operative per il rispetto del principio DNSH

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica rende noto che per la misura **M2C4 I3.4 "Bonifica del suolo dei siti orfani"** sono disponibili le **"Istruzioni Operative per il rispetto del principio DNSH"**, a cura della Direzione Generale Coordinamento, Gestione Progetti e Supporto Tecnico dell'UNITÀ DI MISSIONE PER IL PNRR dello stesso Ministero.

Con le Istruzioni si intendono fornire alcune indicazioni operative al fine di supportare i Soggetti attuatori e i Soggetti attuatori esterni nella identificazione degli adempimenti che consentono di dimostrare che gli interventi realizzati non arrecano danno ad alcuno degli obiettivi ambientali di cui all'art. 17 del Reg. UE 2020/852 e nella individuazione dei relativi documenti da produrre sia in fase ex ante, che in fase ex post.

In sintesi, le Istruzioni operative contengono:

- una **sezione introduttiva** sul principio DNSH;
- un'**analisi** del rispetto del principio DNSH nell'ambito della misura M2C4 I3.4;
- la descrizione delle **modalità di attestazione del rispetto del DNSH** in fase di realizzazione e di rendicontazione degli interventi;
- l'Allegato 1 recante l'individuazione degli **elementi di controllo** per il rispetto del principio DNSH in relazione all'Investimento M2C4 I3.4.

LINK:

[Per consultare il testo del documento, cliccare QUI.](#)

Altre notizie in breve

1) L'ALLARME DI CONFCOMMERCIO - "Mancano 260mila lavoratori nel terziario"

Nel 2025, il commercio, la ristorazione e l'industria alberghiera dovranno fare i conti con una **carenza di 258.000 lavoratori**, un dato che segna un incremento del 4% rispetto all'anno precedente, configurando una vera e propria emergenza per il Paese.

Secondo Confcommercio, *"la mancanza di manodopera qualificata rischia infatti di rallentare la crescita di questi settori e di compromettere l'andamento del Prodotto Interno Lordo (PIL) dell'intero sistema economico italiano. In particolare, il settore del commercio si trova a dover fronteggiare una carenza di figure professionali chiave, come*

commessi specializzati (nel settore moda e abbigliamento) e lavoratori con competenze specifiche nell'ambito alimentare, come macellai, gastronomi e addetti alla vendita di pesce. Nel settore della ristorazione, mancano camerieri, barman, cuochi, pizzaioli e gelatai, mentre nelle strutture ricettive si registra una scarsità di cuochi, camerieri e addetti alla pulizia e al riassetto delle camere".

LINK:

[Per saperne di più, cliccare QUI.](#)

2) GIORNALISTI CO.CO.CO - Nuove aliquote contributive per il 2025

L'INPGI, con **Circolare del 10 febbraio 2025, n. 1**, comunica le **nuove aliquote contributive previste per i giornalisti con rapporto di co.co.co. per l'anno 2025**.

L'aliquota contributiva da applicare sui compensi dovuti ai giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, che non risultino contestualmente assicurati presso altre forme obbligatorie e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, per l'anno 2025 sono confermate nelle seguenti misure:

- **IVS 26,00%**,
- **Prestazioni temporanee 2,00%**,
- **Totale: 28,00%** (a carico committente 18,67%, a carico giornalista 9,33%).

Il premio assicurativo - posto interamente a carico del committente - per l'anno 2025 è confermato nella misura fissa, non frazionabile, di **6,00 euro mensili** per ogni collaboratore iscritto all' INPGI e soggetto all'obbligo assicurativo contro gli infortuni.

L'ISTAT ha determinato l'indice di variazione dei prezzi al consumo (indice FOI senza tabacchi) tra l'anno 2024 ed il 2023 nella misura **del + 0,8 %**. Di conseguenza, il limite del massimale annuo imponibile di cui all'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, **per l'anno 2025 è rideterminato in 120.607,00 euro**.

L'accredito dei contributi mensili nelle posizioni assicurative dei singoli giornalisti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa è basato sul minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990. Tale minimale **per l'anno 2025 è determinato in 18.555,00 euro**.

Il committente, per ottenere il pagamento in forma dilazionata della propria esposizione debitoria per contributi e sanzioni, deve presentare apposita domanda, utilizzando il [modulo DIL-02](#), presente nella sezione modulistica del sito internet INPGI.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INPGI n. 1/2025, cliccare QUI.](#)

3) "Unioncamere Economia & Imprese" - Online il n. 1/2025

È disponibile il nuovo numero di **"Unioncamere Economia & Imprese"**, il magazine digitale con articoli e contenuti sulle attività di Unioncamere e delle Camere di commercio.

Apri il numero **l'editoriale** del direttore Antonio Paoletti, con alcune riflessioni sulle più recenti evoluzioni del mondo del lavoro.

A seguire, l'articolo dedicato a **Movimprese**, l'analisi statistica trimestrale che da oltre 40 anni racconta l'evoluzione del sistema imprenditoriale italiano, realizzata in collaborazione tra **Unioncamere e InfoCamere**.

Si parla poi della **qualità delle relazioni tra imprese, banche e atenei** sulla base di un'analisi realizzata dal **Centro Studi Tagliacarne**, secondo cui il 53,5% delle imprese che intrattengono rapporti con questi due soggetti ha previsto un incremento di fatturato lo scorso anno, contro appena il 28,0% di quelle che non hanno nessuna relazione con queste realtà.

L'articolo successivo è dedicato all'evento **"Startup e finanza: istruzioni per l'uso"**, organizzato da Unioncamere e Sole 24 Ore per fornire informazioni dettagliate agli aspiranti startupper o alle startup che vogliono crescere sugli strumenti finanziari a loro destinati.

Segue un approfondimento sugli strumenti messi a disposizione da **Innexta**, come il **portale Agevolazioni**, che fornisce informazioni e assistenza su bandi e agevolazioni disponibili, oltre a incontri personalizzati con un esperto per valutare in maniera più approfondita le misure individuate.

LINK:

[Per consultare il n. 1/2025 di "Unioncamere Economia&Imprese", cliccare QUI.](#)

4) PARAGON - Comunicato stampa del Garante Privacy - NO all'utilizzo dei software spia fuori dalle regole

Con un [comunicato stampa del 14 febbraio scorso](#), Il Garante per la protezione dei dati personali rivolge un [avvertimento](#) a tutti coloro che dovessero utilizzare lo spyware "Graphite", della società israeliana Paragon Solutions Ltd, o sistemi analoghi, o dovessero utilizzare le informazioni raccolte tramite questi software.

Tali attività, svolte al di fuori degli usi consentiti dalla legge, violano il Codice privacy e possono comportare l'applicazione di una sanzione amministrativa fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato.

L'Autorità - a seguito di notizie di stampa e delle segnalazioni di alcuni cittadini preoccupati del possibile indiscriminato utilizzo degli spyware - ribadisce che le intercettazioni di comunicazioni elettroniche che non rientrano nelle finalità di sicurezza della Repubblica e di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, devono rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il Garante si riserva ogni ulteriore attività volta all'individuazione degli autori delle condotte messe in atto tramite gli spyware in violazione del norme sulla privacy.

5) AUTOLIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE – Adottato un nuovo modello di dichiarazione

L'Agenzia delle Entrate, con [provvedimento del 13 febbraio 2025, Prot. n. 47335/2025](#), ha aggiornato il modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali.

Il restyling si è reso necessario per adeguare il modello dichiarativo alle novità introdotte dal **decreto legislativo del 18 settembre 2024, n. 139** (concernente la riforma fiscale delle imposte indirette diverse dall'IVA) con riguardo alle imposte autoliquidate.

In particolare, **per le successioni aperte a partire dal 1° gennaio 2025** il contribuente deve autoliquidare, in sede di compilazione della dichiarazione di successione (quadro EF), anche l'imposta di successione, mentre **per le successioni aperte prima di tale data** l'imposta continua a essere liquidata dagli uffici competenti per la lavorazione.

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento e dei suoi allegati, cliccare QUI.](#)

6) PROCESSO DI INVALIDITA' CIVILE - Riepilogo delle disposizioni normative e procedurali

L'INPS, facendo seguito alla circolare n. 131 del 28 dicembre 2009 e dopo i numerosi e importanti interventi legislativi che si sono susseguiti nel tempo in tale materia, con la **circolare n. 42 del 17 febbraio 2025**, ha riepilogato le disposizioni normative e illustrato l'iter procedurale attualmente in vigore.

Da ultimo, il **decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62**, entrato in vigore il 30 giugno 2024:

- ha individuato l'INPS quale soggetto pubblico titolare esclusivo della nuova procedura;
- ha ridefinito il concetto di "condizione di disabilità" e di "persona con disabilità";
- ha descritto i procedimenti della nuova valutazione di base e della conseguente valutazione multidimensionale della disabilità, per la realizzazione di un progetto personalizzato e di vita indipendente, entrambi informati a principi di informatizzazione e archiviazione telematica.

L'articolo 33 del decreto legislativo n. 62/2024 ha previsto un **periodo di sperimentazione del nuovo procedimento per l'anno 2025**, per l'applicazione provvisoria delle disposizioni relative alla valutazione di base, da svolgersi in alcune Province rappresentative del nord, del sud e del centro Italia.

L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, ha individuato tali Province nelle seguenti: **Brescia; Catanzaro; Firenze; Forlì-Cesena; Frosinone; Perugia; Salerno; Sassari; Trieste.**

In attesa dell'emanazione del Regolamento e del decreto del Ministro della Salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, con la presente circolare l'INPS illustra l'iter procedurale di riconoscimento delle fasi sanitaria e concessoria dell'invalidità civile per le Province non rientranti nella sperimentazione, in attesa dell'entrata in vigore su tutto il territorio nazionale, dal 1° gennaio 2026, della nuova disciplina di accertamento della disabilità, prevista dal decreto legislativo n. 62/2024.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INPS n. 42/2025, cliccare QUI.](#)

7) LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE - Nel 2024 recupero record

L'Agenzia delle entrate, con un **comunicato stampa del 18 febbraio 2025**, ha reso noto che ammontano a 26,3 miliardi di euro le somme confluite nelle casse dello Stato nel 2024 grazie all'attività di recupero dell'evasione fiscale svolta da Agenzia delle Entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione: 1,6 miliardi in più rispetto al 2023 (+6,5%). È il risultato più alto di sempre.

A questa cifra vanno aggiunti altri 7,1 miliardi di recuperi non erariali conseguiti da Agenzia delle entrate-Riscossione per conto di altri Enti.

Complessivamente l'attività delle due Agenzie ha dunque consentito di riportare nelle casse dello Stato 33,4 miliardi di euro, 2 miliardi in più rispetto all'anno precedente.

Aumentano anche le somme versate spontaneamente dai cittadini: il gettito relativo ai principali tributi gestiti dall'Agenzia delle Entrate ha raggiunto i 587 miliardi di euro, in crescita di 43 miliardi rispetto al 2023 (+8%).

Sono alcuni dei dati presentati dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, Vincenzo Carbone, durante la conferenza stampa di presentazione dei risultati raggiunti nel 2024.

Ricordiamo che **il 2023 si era chiuso con un incasso per l'Erario di 31 miliardi.**

In particolare, l'azione dell'Agenzia delle Entrate e della Riscossione aveva permesso di recuperare 24,7 miliardi, 4,5 miliardi in più rispetto al 2022 (+22%).

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa e avere maggiori dettagli, cliccare QUI.](#)

8) LAVORI SU ALBERI CON FUNI - Dettate nuove istruzioni per l'esecuzione in sicurezza

Il **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, con la **Circolare n. 2 del 13 febbraio 2025**, avente ad oggetto: *"Istruzioni per l'esecuzione in sicurezza di lavori su alberi con funi"*, ha aggiornato le istruzioni in materia di **sicurezza per i lavori su alberi con funi**.

Questo documento sostituisce e amplia le indicazioni già fornite con la **Circolare n. 23 del 22 luglio 2016**, introducendo modifiche significative sulle **procedure di accesso e posizionamento** tramite funi.

La revisione delle linee guida mira a rafforzare la sicurezza degli operatori e a garantire la corretta applicazione delle disposizioni contenute nel **Capo II del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008** (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle Costruzioni e nei Lavori in quota).

Le nuove indicazioni, contenute nell'allegato alla citata circolare n. 2/2025, disciplinano l'uso delle **attrezzature** e dei **dispositivi di protezione individuale** (DPI), definendo procedure operative per il recupero di operatori in difficoltà e per la **gestione delle emergenze**.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 2/2025, cliccare QUI.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Repubblica italiana
I provvedimenti scelti per voi
(dall'11 al 19 Febbraio 2025)

1) D.P.C.M. 9 dicembre 2024, n. 221: Regolamento per la definizione dei criteri per l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, commi 4 e 12, del decreto legislativo del 4 settembre 2024, n. 138, di recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148. (Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

2) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Decreto 23 dicembre 2024: Proroga dei regimi sperimentali dell'indicazione di origine da riportare nell'etichetta degli alimenti. (Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

3) D.P.C.M. 24 ottobre 2024: Ritiro del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2024 relativo all'assegnazione di risorse al Fondo per la Repubblica digitale. (Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

4) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Decreto 29 novembre 2024: Modifica del decreto 18 luglio 2019, recante «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) 2018/273 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola» - Proroga dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola. (Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

5) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Decreto 20 dicembre 2024: Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i vini dealcolati. (Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

6) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Decreto 20 dicembre 2024: Deroga alle fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo vendemmiale per i vini a denominazione di origine ed indicazione geografica e per particolari vini compresi i passiti ed i vini senza indicazione geografica - Campagna vitivinicola 2024/2025. (Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

7) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Decreto 23 dicembre 2024: Modalità di attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2675 della Commissione del 10 ottobre 2024 che prevede un sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da eventi climatici avversi. (Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

8) D.P.C.M. 14 gennaio 2025, n. 13: Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). (Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

9) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Decreto 27 dicembre 2024: Modifica del decreto 20 maggio 2020 recante «Criteri e modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (Fondo grano duro)». (Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

10) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Decreto 30 dicembre 2024: Modifica del decreto 9 agosto 2023 recante «Criteri e modalità di attuazione del Fondo per la sovranità alimentare». (Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

11) Ministero delle imprese e del made in Italy - Decreto 17 gennaio 2025: Disposizioni relativamente al servizio numero unico di emergenza europeo «112». (Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

12) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Decreto 24 dicembre 2024: Assegnazione di contributi ai comuni per gli interventi di demolizione delle opere abusive. (Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

13) Ministero dell'economia e delle finanze - Circolare 3 febbraio 2025, n. 2: Applicazione da parte delle amministrazioni pubbliche del regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro. (Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare, clicca qui.](#)

Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM (t.me/tuttocamere)